

Avvocato Fabio Cordioli

Socio AGI – Avvocati ~~Giustiziaristi Italiani~~ ^{M. P. I. ACOUSPLC} REGISTRO UFFICIALE. I. 0002900.08-07-2020

via Marco d'Oggiono 5, 23900 Lecco – Tel. 0341.367951 – Fax 0341.587006

e-mail: fabiocordioli@libero.it – pec: fabio.cordioli@lecco.pecavvocati.it

Ufficio del Contenzioso
dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Ambito Territoriale di Lecco
Segreteria per la conciliazione
p.e.c.: usplc@postacert.istruzione.it

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 CCNI Mobilità e degli art. 135 e ss. CCNL Scuola 2007 per mancato trasferimento relativamente alla procedura di mobilità per l'anno 2020/2021

Nell'interesse di **Giulia MICHELA**, nata [redacted] residente [redacted] cod. fisc. [redacted] rappresentata, assistita e difesa nella presente procedura dall'avv. Fabio Cordioli del foro di Lecco, cod. fisc. [redacted] presso il cui studio in Lecco, via Marco d'Oggiono 5, elegge domicilio, giusta procura in calce alla presente istanza.

Premesso che:

- la signora Michela è docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, attualmente in servizio presso l'Istituto Parini Lecco, dal 2015 su posto di sostegno;
- ella è altresì abilitata sulle classi di concorso A017 e A09;
- ella ha presentato regolare domanda volta a ottenere il trasferimento su posto comune per la scuola secondaria di II grado entro i termini di legge, indicando la preferenza nelle seguenti scuole: I.I.S. Medardo Rosso Lecco, I.I.S. G. Bertacchi Lecco, Liceo Scientifico Musicale G.B. Grassi Lecco, I.I.S. Badoni Lecco;
- tale domanda ha avuto a oggetto sia il trasferimento territoriale (da sostegno a posto comune) sia il passaggio di cattedra (da A017 ad A09) come risulta pacificamente dalla compilazione della "Dichiarazione possesso requisiti per passaggio di cattedra o di ruolo" inserita nella "Dichiarazione personale cumulativa" allegata alla domanda di trasferimento;
- la domanda rientra nella fase II di cui all'art. 6 CCNI (trasferimento nella provincia), come disposto dall'all. 1 – effettuazione seconda fase – lett. G;
- la domanda è stata respinta con provvedimento del 29/6/2020 senza alcuna motivazione;
- soltanto telefonicamente la signora Michela è stata personalmente informata del fatto che il mancato ottenimento della mobilità sarebbe stato determinato dalla circostanza che, ai sensi dell'art 8 comma 7 CCNI, essendoci per l'anno 2020/21 un unico posto disponibile (posto dispari), questo sarebbe stato assegnato a favore delle assunzioni in ruolo;

- al momento dell'invio della domanda di trasferimento non erano disponibili gli organici per l'anno in questione e, dalle informazioni che la signora Michela aveva potuto ottenere informalmente, era emersa la disponibilità di posti sia per la cattedra A09 (presso l'Istituto Medardo Rosso) sia per quella A017 (presso l'Istituto Bertacchi e il Liceo G.B. Grassi), mentre soltanto oggi si è scoperto che in realtà le disponibilità nel Comune di Lecco su quest'ultima cattedra sono spezzoni, con titolarità in Provincia;
- se la signora Michela avesse saputo che si trattava soltanto di spezzoni, nella domanda avrebbe certamente ampliato le proprie preferenze, comprendendo la Provincia, con orario su cattedre anche tra Comuni diversi.

Tutto ciò premesso, si rileva come la decisione di “non ottenimento” del movimento richiesto sia illegittima, ingiusta e lesiva dei diritti della signora Michela per i seguenti

motivi

- innanzitutto, si stigmatizza come il provvedimento oggi contestato sia privo di qualsiasi motivazione, con la conseguenza di escludere la possibilità di una concreta difesa volta all'accertamento o alla negazione del diritto alla mobilità;
- in secondo luogo, si osserva che, se la motivazione del rigetto della richiesta si fonda effettivamente sull'art. 8 comma 7 CCNI, essa non può essere condivisa giacché:
 - tale articolo stabilisce che “ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari ... è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità”;
 - il richiamato comma 5 prevede che “per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”;
 - e, del resto, l'all. 1 del CCNI, soltanto con riferimento alla fase III, fa cenno al surriferito art. 8: “le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto”, mentre nulla è stabilito per le due precedenti fasi;
 - è palese che i commi 6-11 dell'art. 8 CCNI si riferiscano esclusivamente alla fase III;
 - quindi, indiscutibilmente, vale il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine, come in effetti stabilito anche dalle norme di legge, e cioè l'art. 470 comma 1 D.Lgs. 297/1994 in ordine al quale “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”;

- per mero scrupolo, si ribadisce come la domanda della signora Michela abbia avuto a oggetto anche il passaggio di cattedra (da A017 ad A09) e come oggi risulti libera la posizione presso l'Istituto Medardo Rosso, nonché come, in ogni caso, anche limitando l'analisi alla cattedra A017, ella non abbia mai voluto escludere la possibilità di essere assegnata in Comune diverso, con completamento nel Comune di preferenza indicato in domanda e come oggi risultino liberi due spezzoni presso l'Istituto Bertacchi e il Liceo G.B. Grassi, con titolarità a Oggiono.

La signora Michela, come sopra generalizzata e rappresentata, assistita e difesa,

chiede

l'attivazione del tentativo di conciliazione ex artt. 17 comma 2 CCNI Mobilità e 135 e ss. CCNL Scuola 2007 affinché in quella sede possa accedere agli atti e possa quindi essere messa pienamente nelle condizioni di poter tutelare i propri diritti e affinché in autotutela venga apportata l'opportuna rettifica al provvedimento di rigetto del 29/6/2020.

Si chiede di far pervenire ogni comunicazione inerente la presente procedura all'avv. Fabio Cordioli, via Marco d'Oggiono 5 – 23900 Lecco, p.e.c.: fabio.cordioli@lecco.pecavvocati.it, p.e.o.: fabiocordioli@libero.it.

Lecco, 8 luglio 2020

Giulia Michela



Per sottoscrizione e per autentica della firma della signora Michela

avv. Fabio Cordioli



PROCURA

Io sottoscritta Giulia Michela, [redacted] DELEGO a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella procedura ex art. 17 CCNI Mobilità e art. 135 e ss. CCNL Scuola 2007 ed in ogni sua fase successiva, l'avv. Fabio Cordioli del Foro di Lecco (cod. fisc. [redacted] - p.e.c.: fabio.cordioli@lecco.pecavvocati.it), con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via Marco d'Oggiono 5, conferendogli ogni e più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi incluse quelle di avviare la procedura, presentare richieste e istanze, farsi sostituire, rinunciare, accettare l'altrui rinuncia, transigere e conciliare.

Lecco, 8 luglio 2020

Giulia Michela



È autentica

avv. Fabio Cordioli

